

**SICUREZZA****TESTO UNICO**

Il 16 maggio 2009 oltre all'obbligo di comunicare all'Inail il nominativo degli RLS, di cui abbiamo già dato conto nelle precedenti newsletters, entrano in vigore le disposizioni relative a:

1. valutazione allo stress lavoro correlato (art. 28, comma 1)
2. valutazione dei rischi con data certa (art. 17, comma 1, lettera a) e art. 28, comma 2)
3. obbligo di comunicazione all'INAIL o IPSEMA (marittimi) per infortuni con durata maggiore di 1 giorno, escluso quello dell'evento ai fini statistici (art. 18, comma 1, lettera r)
4. divieto di visita medica in fase preassuntiva.

Per quanto riguarda il **punto 1.** segnaliamo una interessante linea guida preparata dall'ulss n° 20 Verona) per effettuare in modo relativamente semplice la valutazione dei rischi da stress lavoro correlato scaricabile al seguente indirizzo [http://prevenzione.ulss20.verona.it/stress\\_lavoro.html](http://prevenzione.ulss20.verona.it/stress_lavoro.html)

Per quanto riguarda la questione della data certa (**punto 2.**) è opinione di chi scrive (ma anche di alcuni ispettori Spisal) che per certificare la data non siano necessarie complicate e onerose pratiche ma semplicemente l'apposizione delle firme del DL, RSPP, Medico e RLS sul documento di valutazione dei rischi in corrispondenza della data. Questo anche in considerazione del fatto che il DVR deve essere un documento dinamico che va quindi aggiornato spesso per tener conto dei cambiamenti che intervengono nei processi aziendali (nuove macchine, prodotti, lavorazioni, ecc.) e dell'andamento infortunistico e incidentale.

Per quanto riguarda il **punto 3.** il Ministero del Lavoro ha fornito le seguenti indicazioni operative: l'obbligo della comunicazione dei dati diventerà operativo con la costituzione del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione degli infortuni) e la definizione delle relative modalità di funzionamento. Si è quindi in attesa dell'emanazione di uno specifico decreto interministeriale, al momento in avanzata fase di elaborazione.

Per quanto riguarda il **punto 4.** possiamo solo dire che tale obbligo è stato sempre in vigore per cui non si ritengono necessari ulteriori commenti.

**ANTINCENDIO****NULLA OSTA PROVVISORI (NOP). DEFINITIVA PERDITA DI EFFICACIA**

Il 31 maggio 2009 decorre il termine di definitiva perdita di efficacia dei nulla osta provvisori (così detti "NOP") rilasciati dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 2, l. n. 818/1984. Da tale data la prosecuzione dell'esercizio delle attività soggette ad obbligo di certificato di prevenzione incendi (CPI) potrà essere consentito solo se, entro il medesimo termine, gli interessati abbiano ottenuto il CPI oppure l'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5. Il comando rilascia all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività (ex art. 3, c. 5, D.P.R. n. 37/1998).

A cura di: Tiziano Strata

